



Sinodo 47° - Parte seconda - FORME DEL MINISTERO

Cap. 8 Il decanato

161. Le funzioni del decanato

§ 1. Il decanato è quell'articolazione territoriale della diocesi, che raggruppa un certo numero di parrocchie tra loro vicine e, a volte, tra loro coordinate secondo la modalità delle unità pastorali, al fine di favorire la cura pastorale mediante un'azione comune^[1]. Il decanato ha quindi un duplice scopo principale: la comunione fra le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali presenti sul suo territorio e la delineazione di un'azione pastorale comune, che dia alle parrocchie un dinamismo missionario. Una terza finalità del decanato, più tradizionale e già implicitamente esigita dalle altre due, è l'essere luogo di fraternità e di formazione permanente tra presbiteri.

§ 2. Nell'ambito del decanato le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali si incontrano, mantenendo la propria identità e mettendo in comune le capacità, i carismi, le competenze che contraddistinguono ciascuna di esse. In tal modo il decanato diventa forte esperienza di Chiesa per presbiteri, diaconi, consacrati e laici che si educano all'ascolto reciproco, alla stima e alla corresponsabilità, contribuendo efficacemente alla pastorale d'insieme per il territorio.

§ 3. Il decanato è il luogo in cui le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali confrontano e coordinano la propria azione pastorale, concretizzando in modo specifico, cioè per la situazione del decanato, le indicazioni del piano pastorale diocesano e dei programmi

annuali. Il confronto tra le diverse parrocchie e con gli altri soggetti costituisce per se stesso, anche a prescindere da altri risultati, un contributo significativo a superare la tendenza alla chiusura nella propria parrocchia. Si tratta di determinare bene i livelli di intervento: alcuni debbono essere riferiti a una azione comune nel decanato ed eventualmente nella zona pastorale, altri sono propri di ciascuna parrocchia. Si dovranno elaborare criteri comuni, lasciando alle singole comunità un legittimo spazio per la realizzazione. Si tratta di costruire una vera mentalità pastorale comune. Gli strumenti possono essere i seguenti: una agenda delle priorità, un piano di riflessione ordinato, la coordinazione di alcuni interventi (ad esempio date, scadenze, soggetti, luoghi dell'iniziazione cristiana; forma e contenuti degli itinerari di preparazione al matrimonio; l'aiuto e lo scambio pastorale tra i presbiteri; i rapporti con gli insegnanti di religione e la scuola; la pastorale del lavoro; la pastorale della sanità sul territorio; la pastorale ecumenica; le relazioni con le istituzioni sociali e di assistenza). Ogni decanato deve stabilire gli ambiti concreti della pastorale d'insieme e promuovere opportune commissioni o consulte nel quadro dei programmi pastorali diocesani.

§ 4. Il decanato è chiamato ad assumere in prima persona quelle iniziative pastorali riguardanti ambiti che superano l'estensione e le capacità delle singole parrocchie e che, altrimenti, resterebbero senza una specifica cura pastorale, o anche ad assumere quelle iniziative che, pur potendo essere promosse senza eccessiva difficoltà dalle singole



parrocchie, trovano nella dimensione decanale un respiro più ampio e maggiormente ecclesiale.

§ 5. Di fondamentale importanza per la realizzazione del decanato, come luogo di pastorale d'insieme, è la collaborazione tra i presbiteri. Il decanato si propone, quindi, come valido aiuto e stimolo concreto per favorire nel presbiterio la fraternità, la vita spirituale, la formazione permanente, l'arricchimento globale e un più agevole e frequente contatto dei presbiteri con l'Arcivescovo, anche attraverso il vicario episcopale di zona.

§ 6. Responsabile del decanato e delle sue attività è il decano. I presbiteri, i diaconi, i consacrati e i laici sono tenuti a collaborare con il decano e a riferirsi a lui per le materie di sua competenza.

162. Revisione delle circoscrizioni decanali

L'attuale suddivisione dell'arcidiocesi in decanati deve essere attentamente riesaminata e all'occorrenza rivista al fine di porre ogni decanato in condizione di svolgere nel modo migliore le proprie funzioni.

163. Nomina e compiti del decano

§ 1. L'Arcivescovo nomina il decano scegliendolo fra una terna di parroci presentata dai presbiteri e dai diaconi che svolgono il loro ministero nel decanato per nomina dell'Ordinario. La terna risulta da elezioni, che si svolgeranno secondo le modalità stabilite a livello diocesano. Il decano dura in carica cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato.

§ 2. Il decano sia vicino ai parroci, agli altri presbiteri e ai fedeli operanti

pastoralmente nelle parrocchie: sostenga con saggezza, equilibrio e serenità le comunità, incoraggiando la corresponsabilità operosa di tutti.

§ 3. Il decano, in collaborazione con il vicario episcopale di zona, promuove e coordina l'azione pastorale nel decanato. In particolare, ha il compito di:

promuovere, a vari livelli e nei modi che riterrà opportuni, una lettura del territorio del decanato per individuare bisogni e risorse, stimolando al meglio le realtà ecclesiali e offrendo le indicazioni circa una migliore valorizzazione delle energie pastorali;

promuovere e presiedere riunioni almeno mensili dei presbiteri e dei diaconi, al fine di favorirne la fraternità e sostenerne la vita spirituale e la formazione permanente;

coordinare le attività delle singole parrocchie e delle altre realtà ecclesiali, con particolare attenzione alle celebrazioni e agli orari;

dare attuazione agli orientamenti e ai programmi elaborati dal consiglio pastorale decanale e approvati dal vicario episcopale di zona;

promuovere la collaborazione e l'integrazione dell'azione apostolica del clero, delle persone consacrate, dell'Azione Cattolica e delle aggregazioni ecclesiali di laici nell'unica missione della Chiesa; promuovere le scuole e gli itinerari formativi per la preparazione ai diversi ministeri ecclesiali;

prendersi cura dei confratelli anziani, ammalati o in qualsiasi modo bisognosi di attenzione e di sostegno;



assumere, in qualità di amministratore parrocchiale, la cura delle parrocchie divenute vacanti o in cui il parroco è impedito nell'esercizio della funzione pastorale, finché l'autorità competente non abbia provveduto diversamente;

visitare almeno due volte, durante il proprio mandato, le parrocchie del decanato, per conoscerne le attività e le difficoltà pastorali, verificando in particolare la buona tenuta dei libri parrocchiali e inviando al vicario episcopale di zona una relazione sulla visita compiuta;

essere disponibile a fornire all'Ordinario diocesano tutti gli elementi conoscitivi, utili per la provvisione delle parrocchie vacanti e la destinazione dei presbiteri in decanato;

presiedere periodicamente la liturgia eucaristica nelle parrocchie del decanato e partecipare ai loro consigli pastorali;

amministrare il sacramento della confermazione nelle parrocchie del decanato, su richiesta e per facoltà concessa di volta in volta dal vicario episcopale di zona (cf costt. 166, § 3, n; 109, §4).

164. Il consiglio pastorale decanale

§ 1. Il consiglio pastorale decanale, da istituirsi in ogni decanato, è il luogo in cui le diverse comunità parrocchiali, le commissioni e i gruppi di lavoro, l'Azione Cattolica e le altre realtà ecclesiali esistenti nel territorio, confrontano e coordinano la loro azione pastorale al fine di renderla sempre più unitaria ed efficace.

Ogni consiglio pastorale decanale orienterà e programmerà la prassi pastorale in sintonia con il piano pastorale diocesano, le indicazioni provenienti dagli organismi centrali e quelle inerenti i settori di maggior interesse pastorale, a cui sovrintendono gli appositi uffici della curia arcivescovile.

§ 2. Il consiglio pastorale decanale è composto dal decano, che lo presiede, almeno da una rappresentanza dei parroci, degli altri presbiteri e dei diaconi che svolgono un ministero nell'ambito del decanato per nomina dell'Ordinario diocesano, da una rappresentanza dei consacrati operanti nel decanato, da laici eletti da ciascuno dei consigli pastorali parrocchiali, da un rappresentante di ogni commissione o realtà ecclesiale esistente nel territorio, da alcuni membri scelti dal decano, secondo quanto previsto dall'apposito direttorio diocesano. Il consiglio pastorale decanale si rinnova ogni quinquennio.

§ 3. Il consiglio pastorale decanale è convocato dal decano almeno tre volte all'anno e ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei membri.

§ 4. Gli orientamenti e i programmi deliberati dal consiglio pastorale decanale e approvati dal vicario episcopale di zona sono vincolanti in tutto il decanato. Nel caso in cui il consiglio pastorale decanale ritenesse opportuno esprimersi con un documento scritto, ne informerà il vicario episcopale di zona e ne chiederà l'assenso, al fine di mantenere l'uniformità dell'indirizzo pastorale dell'intera diocesi.

§ 5. Ogni consiglio pastorale decanale provveda a darsi un proprio regolamento in conformità a quanto previsto dal relativo direttorio diocesano e ne chieda



l'approvazione al vicario episcopale di
zona.

[1] Cf Codice di diritto canonico, can. 374,
§ 2.